



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Dr. Ing. Michele Iuffrida



Codice Penale

Il codice penale (R.D. 1398/30) regola i comportamenti dei cittadini la cui rilevanza sociale ne impone la regolamentazione di natura Pubblicistica

L'intero settore della prevenzione degli infortuni e della salute dei lavoratori è, attualmente, regolamentato da norme penali.



Codice Penale

Art. 39: "i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice."

REATO	PENA PECUNARIA	PENA RESTRITTIVA
CONTRAVVENZIONE	AMMENDA	ARRESTO
DELITTO	MULTA	RECLUSIONE



D.Lgs. 81/2008

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

D.Lgs. 81/2008

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

TITOLO XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA
PENALE

TITOLO V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO I
PRINCIPI COMUNI

TITOLO VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

TITOLO XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

TITOLO VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE

TITOLO VIII
AGENTI FISICI





Lavoratore

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari



Lavoratore

l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;



Datore di lavoro

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.



Datore di lavoro

Nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N),
per datore di lavoro si intende il dirigente
al quale spettano i poteri di gestione,



Datore di lavoro





Datore di lavoro





Preposto

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;



Coordinatore per la progettazione

redige il piano di sicurezza e di
coordinamento

predispone un fascicolo adattato alle
caratteristiche dell'opera contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e
della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori

Organi di vigilanza





Vigilanza





Nuovo Regolamento D.P.R. 151 / 2011

Semplificazione e
applicazione della
Segnalazione Certificata di
Inizio Attività
(SCIA)



Segnalazione Certificata

Il titolare dell'attività:
sotto la propria responsabilità,

S E G N A L A

l'inizio dell'attività.



Segnalazione Certificata

Il titolare dell'attività

è consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°. 445, degli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale e dell'art. 19, comma 6, L. 18/08/1990 n°. 241 e s.m.i., che qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n°. 445.



Segnalazione Certificata

Il tecnico:

A s s e v e r a

la conformità dell'opera alle pertinenti
regole tecniche di prevenzione incendi
nonché al progetto approvato dal
Comando Provinciale VV.F.



Segnalazione Certificata

Il tecnico

è consapevole di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale e della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, ai sensi dei già richiamati articoli del Codice Penale e dell'art. 19 - comma 6 – della L. 7/8/1990 n. 241, come modificata dalla L. 30/7/2010 n. 122



Segnalazione Certificata

Si ritiene che la falsa attestazione giurata configuri il reato di cui all'art. 483 del Codice Penale

Falsità Ideologica commessa dal privato in atto pubblico: chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità è punito con la reclusione fino a due anni



Segnalazione Certificata

Il perito giura di avere bene e fedelmente
adempiuto ai propri obblighi.

Il delitto di cui all'art. 483 c.p. si
configura in quanto l'art. 5 del R.D. n°
1366/1922 attribuisce all'atto asseverato
la funzione di provare i fatti attestati dal
privato



Codice Penale

Art. 359

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato [c.p. 348, 498], quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;



Codice Penale

Art. 359

2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione [c.p. 360].



Codice Penale

481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro



Codice Penale

Art.483

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ; anni 2 di reclusione per falsa attestazione resa a pubblico Ufficiale



D.Lgvo 08.03.2006 n. 139

Art.20 Comma 1)

Chiunque , in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del C.P.I., ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del C.P.I. medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando trattasi di attività da cui derivano in caso d'incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni;.



Art.19 Legge 07.08.1990 n. 241

comma 6)

ove il fatto non costituisca più grave reato ,
chiunque nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la SCIA , dichiara o
attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei
presupposti di cui al comma 1 è punito con la
reclusione da uno a tre anni;

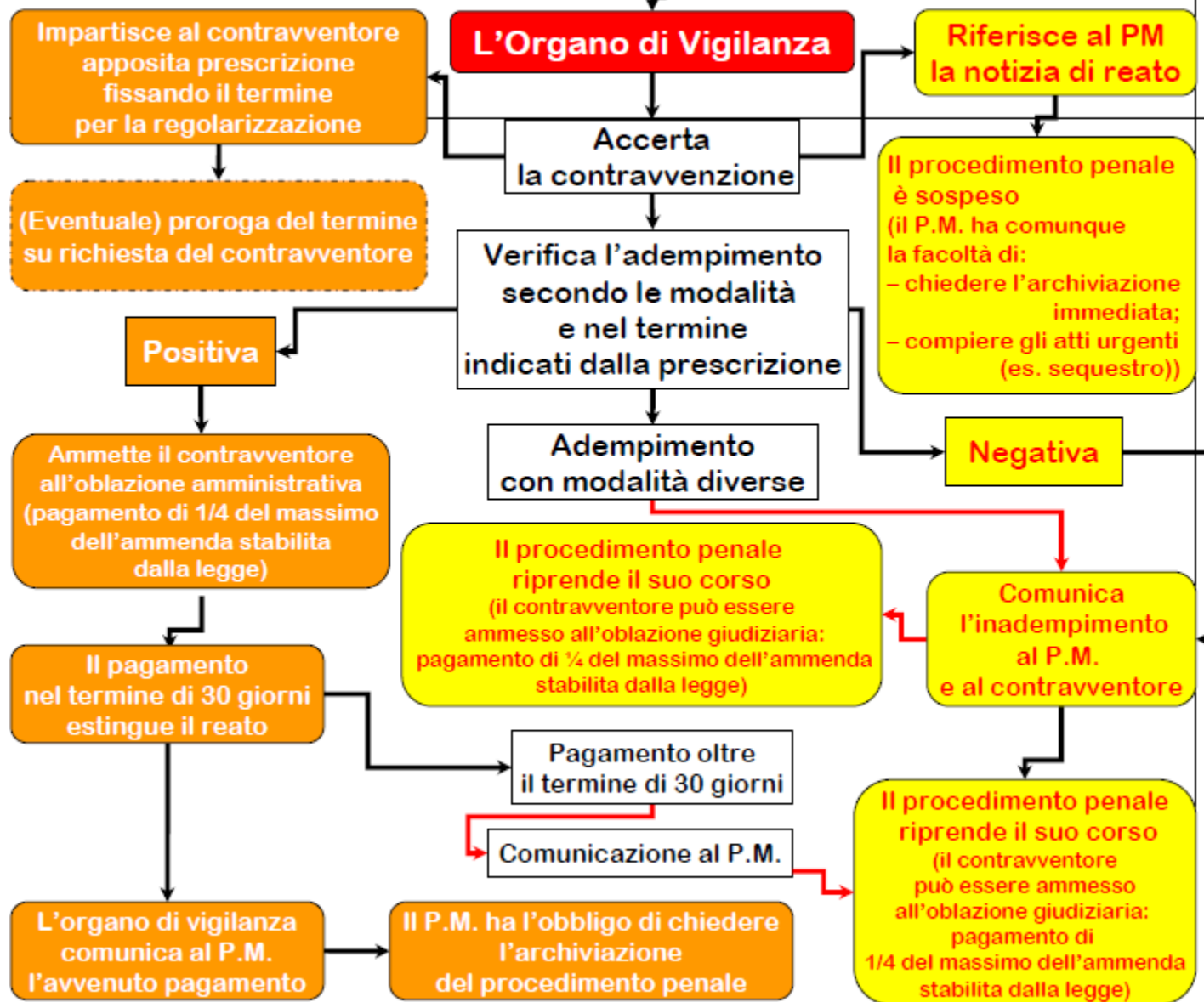


D.Lgs. 758/1994

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in
materia di lavoro.



Procedura D.Lgs. 758/1994





D.Lgs. 758/1994

Il sistema sanzionatorio profilato dal T.U. (D.Lgs.81/2008) in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è stato oggetto di una profondarivisitazione ad opera del D.Lgs. n.106/2009.

maggior fermezza, mantenendo l'applicazione di sanzioni di natura penale, in tutte quelle ipotesi in cui rileva un rischio sostanziale per la salute e sicurezza dei lavoratori, dall'altro si è previsto l'utilizzo di sanzioni di tipo amministrativo nei confronti diviolazioni meno gravi.



D.Lgs. 758/1994

La pena del solo arresto, che rappresenta l'apice della gravità, viene prevista in due fattispecie contravvenzionali che sono:

- a) mancata ottemperanza all'ordine di sospensione dell'attività imprenditoriale impartito dall'organo di vigilanza
- b) l'omissione della valutazione dei rischi per le aziende soggette a rischio rilevante



D.Lgs. 758/1994

La pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda viene applicata alla maggioranza delle contravvenzioni previste dal T.U. Sicurezza.

La pena della sola ammenda si applica per le violazioni di cui all'art. 55, commi 3, 4 e 5 lett.e) ed all'art.159, comma 1.



(a titolo esemplificativo ma non esaustivo)
si tratta di violazioni concernenti la:

- ✓ valutazione dei rischi;
- ✓ le visite mediche dei lavoratori;
- ✓ le verifiche sull'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute;
- ✓ la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;



D.Lgs. 758/1994

Le violazioni di tipo formale configurano, invece, illeciti di natura amministrativa (sempre a titolo esemplificativo) si possono ricomprendere vari comportamenti antigiuridici in materia di comunicazioni inerenti la sorveglianza sanitaria al medico competente, le informazioni sugli infortuni sul lavoro agli enti assicuratori e sui nominativi degli rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le informazioni ai lavoratori sui risultati della sorveglianza sanitaria, l'esposizione del tesserino di riconoscimento da parte dei lavoratori di aziende che svolgono attività di appalto e subappalto ecc).



D.Lgs. 758/1994

La sostituzione della pena

L'art. 302 del T.U, come novellato dal D.Lgs. n.106/2009, prevede una specifica deroga a favore del trasgressore nelle ipotesi di contravvenzioni punite con pena del solo arresto. Il giudice, in tali casi, può sostituire, su richiesta dell'imputato, la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato.



D.Lgs. 758/1994

L'intento perseguito dal legislatore è quello di garantire, oltre alla reazione punitiva, il ripristino delle condizioni di sicurezza e di legalità mediante l'eliminazione dell'illecito e la regolarizzazione della situazione

Antigiuridic, ripristino dei livelli di tutela privilegiando l'aspetto di prevenzione rispetto a quella meramente punitivo.



D.Lgs. 758/1994

In tal modo si favorisce la scelta dell'imprenditore di utilizzo di norme tecniche e buone prassi che risultano strumenti più dinamici rispetto alle previsioni normative ed idonei a modificare il parametro di riferimento per il soggetto obbligato in relazione alla miglior soluzione tecnica disponibile in un dato momento.



D.Lgs. 758/1994

La sospensione dell'attività imprenditoriale

L'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro

in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.



Il ruolo dei Vigili del Fuoco nel D.Lgs. 81/08

L'art. 13 del D.L. 9 aprile 2008nr 81 (Testo unico in materia di tutela della salute edella sicurezza nei luoghi di lavoro), attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto di specifica competenza



In concreto, tale attività è volta a verificare l'attuazione del complesso di norme, contenute nel testo unico, nel codice penale ed in leggi speciali, che si prefiggono di:

- tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- prevenire l'insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;
- prevenire la formazione e l'innescio di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;
- assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d'incendio e/o esplosione.



I principali reati di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal "nuovo testo unico"

Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, relativo alle principali ipotesi di reato previste dal D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. (D.Lgs 03 agosto 2009, n. 106), relativamente alle violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che rientrano tra le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco :



1. Violazione dell'Art. 37, comma 9:

Mancato adempimento agli obblighi di formazione e aggiornamento periodico in relazione all'omessa formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di gestione dell'emergenza.

(punito dall'Art. 55 comma 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)



2. Violazione dell'Art. 46, comma 2:

Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori (es. *per mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato o per mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica di prevenzione incendi, ecc*).

(punito dall'Art. 55 comma 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)'



3. Violazione dell'Art. 163, comma 1:

Omessa predisposizione di segnaletica di sicurezza conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da Allegato XXIV a Allegato XXXII.

(punito dall'Art. 165 comma 1 lett. a con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)



4. Violazione dell'Art. 64, comma 1:

Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 63, comma 1 per la mancanza dei seguenti requisiti indicati nell'Allegato IV:

1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza non risultano sgombre.

1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza non hanno altezza minima di m 2,0 e/o larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.

1.5.6. Le uscite di emergenza sono dotate di porte non apribili nel verso dell'esodo.

1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza risultavano chiuse a chiave in presenza di lavoratori in azienda in assenza di specifica autorizzazione degli organi di vigilanza.

1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza non sono dotate di un'illuminazione di sicurezza.



1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, non sono provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.

Le porte e portoni non risultano conformi al punto 1.6.

4.1.3. Non sono stati predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei.

4.1.3. I mezzi ed impianti di estinzione non sono mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.



4.4. Il progetto di nuovi impianti o costruzioni di attività soggetta a controllo dei Vigili del Fuoco di cui al punto 4.3 e 4.4.2 o di modifiche di quelli esistenti, non è stato sottoposto al preventivo parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

4.4. Non è stata richiesta, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, trattandosi di attività soggetta a controllo dei Vigili del Fuoco di cui al punto 4.3 e 4.4.2.

(punito dall'Art. 68 comma 1 lett. b con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro)'



5. Violazione dell'Art. 29, comma 1:

Omessa valutazione dei rischi e omessa elaborazione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)

(punito dall'Art. 55 comma 1 lettera a con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

6. Omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b).

(punito dall'Art. 55 comma 1 lett. b con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)



7. Adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo.

(punito dall'Art. 55 comma 4 con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro)

8. Violazione dell'Art. 18, comma 1 lett. d):
Omessa fornitura ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.

(punito dall'Art. 55 comma 5 lett. d con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro)



Per maggiori informazioni sulle norme e
sulle procedure di

Prevenzione Incendi

consultate il sito

www.vigilfuoco.it

Grazie per l'attenzione